



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL - A cura di SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL E DI SUSANNA COSTA dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VII 2019 n.77 MARZO-APRILE

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
NOVITA' - EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

DUE OPERAI SONO MORTI IN UN INCIDENTE AVVENUTO IN UN CANTIERE A PIEVE EMANUELE, IN PROVINCIA DI MILANO

Due operai sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina in un cantiere di Pieve Emanuele, comune della provincia di Milano. I due operai, due italiani di 55 e 47 anni, stavano sistemando delle paratie divisorie tra i binari ferroviari e i terreni vicini, quando una lastra di metallo che stavano spostando è crollata, schiacciandoli. Una terza persona che lavorava con i due uomini è rimasta illesa. Secondo le ricostruzioni dei giornali, il crollo sarebbe avvenuto per una manovra sbagliata con una gru. La linea ferroviaria che collega Milano a Tortona è stata sospesa fra le stazioni Certosa di Pavia e Locate Triulzi per permettere gli accertamenti giudiziari e la messa in sicurezza dei binari.

INCIDENTI LAVORO: DURIGON, PROSSIMA SETTIMANA VEDIAMO PARTI SOCIALI

(AGI) - Roma, 3 apr. - La prossima settimana partirà un tavolo di confronto al ministero del Lavoro con le parti sociali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo annuncia il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che in una nota sottolinea: "Purtroppo anche oggi due lavoratori hanno perso la vita mentre erano all'opera in un cantiere ferroviario di Milano. Alle loro famiglie va tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà. Non possiamo più permettere che avvengano simili tragedie e per questo che la settimana prossima partirà un tavolo di confronto con le parti sociali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Per Durigon, "occorre definire rapidamente e in maniera capillare le nuove linee guida da seguire per non dover vivere giorni tristi come quello odierno. L'obiettivo - conclude - deve essere quello dell'abbattimento degli incidenti e l'adeguamento della legge 81 che va aggiornata ai tempi". (AGI) Red/Gav 031629 APR 19


INFORTUNI SUL LAVORO, TAGLIATI I RISARCIMENTI E I FONDI PER LA SICUREZZA

La legge di bilancio 2019 taglierà i risarcimenti dovuti alle vittime degli infortuni sul lavoro. Dunque, al danno provocato per aver ridotto di mezzo miliardo in tre anni le risorse per la prevenzione – che si accompagna al taglio delle tariffe entrato in vigore ieri – segue la beffa: le vittime di incidenti e i parenti di quanti muoiono ogni anno solo per essere andati a lavorare (1.133 nel 2018, in aumento sull'anno precedente, e 121 nei primi due mesi del 2019), rischiano di avere minori risarcimenti. Lo ha certificato la Corte di Cassazione con la sentenza 8580 del 27 marzo scorso: «la legge finanziaria del 2019», nel cambiare i criteri di calcolo di quanto dovuto alle vittime, produce «inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità». Spiega il 3 aprile 2019 Repubblica in un articolo a firma di Marco Ruffolo: Mentre finora i lavoratori infortunati o i parenti di quelli deceduti potevano pretendere dal datore di lavoro (se responsabile) il ristoro di tutti i danni non coperti dall'Inail, ora la legge sembrerebbe non consentirli più. L'Istituto nazionale di assicurazione oggi rimborsa il danno biologico permanente e quello patrimoniale, ma non altre voci come il danno morale e quello temporaneo alla salute. Sono queste le principali voci a rischio.



Fonte: Legge di bilancio 2019

La legge consentirà inoltre all’Inail di rivalersi sui responsabili del danno in misura maggiore di prima: infatti potrà riscuotere somme “a qualsiasi titolo e indistintamente”, anche se entro l’entità del danno. In questa triangolazione, alla fine chi rischia di rimetterci è proprio la vittima, che, secondo il consigliere della Corte di Cassazione, Marco Rossetti, «è di fatto espropriata di una parte del suo credito risarcitorio che non sarà pagato da alcuno». La norma della legge di bilancio, molto contorta, sembra infatti stabilire che il risarcimento potrà essere al massimo quello «complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo», ossia, sembra di capire, solo quello a carico dell’Inail.



Fonte: Legge di bilancio 2019

L’Istituto dà una lettura diversa: esclude di potersi rivalere sul datore di lavoro per danni diversi da quelli oggetto di indennizzo, e questo dovrebbe «consentire di attribuire integralmente al lavoratore il risarcimento di quei danni». «Ad ogni modo – continua la precisazione Inail – nel caso in cui si dovessero affermare interpretazioni della norma che si risolvono a danno del lavoratore, l’Istituto si impegna a sostenere e/o promuovere, nelle competenti sedi, ogni iniziativa utile a ripristinare la piena tutela». Che però, è chiaro, non è più garantita per legge.

Fonte: @NEXT QUOTIDIANO | 3 APRILE 2019

IMPACT RLS - SONDAGGIO SU PARTECIPAZIONE E MODELLI TERRITORIALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA E LA LORO INTERAZIONE CON GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

Workshop Europeo sui “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”

Nell’ambito del progetto “IMPACT-RLS 2”, finanziato dall’INAIL e condotto dal Politecnico di Milano, Fondazione Di Vittorio e dall’Università di Perugia, con la collaborazione di CGIL, CISL, UIL e del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambiente dell’INAIL, si è tenuto nei giorni 28 e 29 marzo u.s., il Workshop Europeo “Surveys addressed to Health and Safety Representatives”. Tale iniziativa aveva lo scopo di condividere le metodologie e i risultati di ricerche sui sistemi di prevenzione e, in particolare, sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Sono stati coinvolti i principali Istituti di Ricerca che hanno svolto ricerche e sondaggi in Europa sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed è stato finalizzato lo scambio di opinioni sulle metodologie di ricerca e

sui risultati delle indagini, concentrandosi sui limiti e le opportunità in un approccio comparativo e in una prospettiva futura di livello europeo.

AMIANTO: COSTA CREA GRUPPO DI LAVORO, PRESIDENTE GUARINIELLO – MINISTRO: ENTRO TRE MESI I PRIMI RISULTATI

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha formato presso il dicastero una commissione di lavoro per la riforma normativa che riguarda il settore dell'amianto e a guidarla sarà il presidente Raffaele Guariniello. Lo rende noto il ministero con un comunicato nel quale il ministro afferma che si tratta di "una bellissima notizia per l'ambiente e per un problema che ci riguarda tutti, nessuno escluso". Guariniello, ricorda il ministro, "è il procuratore di Torino che ha istruito e seguito il processo Eternit ma è anche molto di più: è l'uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro l'amianto e contro i crimini ambientali". "Inizieremo subito - assicura Costa - entro la fine di giugno la commissione produrrà i primi risultati. Dobbiamo assolutamente procedere con la mappatura e le bonifiche: ci sono 32 milioni di tonnellate di amianto ancora in circolazione in Italia, e l'unico modo per interrompere la catena di vittime è eliminare l'esposizione". Il ministro Costa ne dà notizia anche in un video su Facebook al termine del quale si vede che firma materialmente il decreto dicendo che "entro giugno" il gruppo di lavoro "ci darà una risposta sicuramente bellissima". Si tratta di un atto "ma è uno dei modi per costruire un futuro nuovo, migliore" aggiunge. Nel post, il ministro ricorda che per esempio ci sono "2.400 scuole, edifici scolastici, dove è presente amianto. Abbiamo ahimè troppe volte sui nostri territori amianto abbandonato, sbriciolato, e a volte anche a cui si mette fuoco insieme ad altri rifiuti". A proposito del procuratore Guariniello, il ministro ricorda che è "noto per le sue battaglie ambientali", che è "magistrato di grandissimo spessore, una eccellenza dell'Italia che ha dato la sua disponibilità per far parte di questo gruppo di lavoro gratis, pur di dare una mano al Paese. Lo ringrazio e sono sicuro che insieme agli altri componenti esperti tecnici e giuridici nel settore dell'amianto possano veramente farci vedere una soluzione di questo problema. Noi vogliamo essere leader anche in questo campo". A livello normativo, spiega Costa, il settore dell'amianto "attraversa tre competenze: ministero del Lavoro, della Salute e dell'Ambiente. Faccio un gruppo di lavoro del ministero dell'Ambiente, costruisco un'ossatura della proposta normativa e della riorganizzazione per la gestione dell'amianto e propongo questa ossatura alla visione, successivamente, del ministero del Lavoro e della Salute così siamo più veloci. E nel decreto mi sono dato tre mesi" attendendo per giugno "una risposta bellissima". Sarà proprio il ministro dell'Ambiente a partecipare alla prima riunione della neonata Commissione ministeriale sull'amianto, appena dopo il rientro dagli impegni internazionali. La Commissione - spiega il ministro - è formata anche dal presidente dell'Osservatorio nazionale amianto, l'avvocato Ezio Bonanni, un'istituzione della lotta contro la fibra killer e per la tutela di tutte le vittime. Sono molto felice che abbia acconsentito a parteciparvi e attraverso lui riusciremo anche a fruire delle molteplici competenze insite nella sua associazione; gli altri membri sono il generale Giampiero Cardillo e l'esperto di bonifiche e monitoraggi Stefano Massera. A loro auguro buon lavoro. Abbiamo un compito importante da portare avanti ed entro la fine di giugno arriveranno i primi risultati", conclude il ministro.

Fonte ANSA

INFORTUNIO 26 MARZO 2019

CGIL-CISL-UIL dell'area vasta 2 e confederali di Jesi esprimono la loro solidarietà e vicinanza all'operaio della ditta coinvolto nell'incidente avvenuto presso le caldaie dell'ospedale di Jesi. Occorre ancora una volta rimarcare l'importanza di garantire sempre la massima sicurezza dei lavoratori che non può essere oggetto di attenzione solo nei tristi casi di incidenti rilevanti e che invece va costantemente presidiata. In

questo senso è necessario garantire sempre le opportune agibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) favorendone in ogni modo l'attività.
Siamo certi che le indagini avviate permetteranno di accertare tutte le responsabilità del caso.

Durante i lavori dell'**ESECUTIVO CES, SVOLTOSI A BRUXELLES IL 26-27 MARZO IL VICE SEGRETARIO GENERALE PETER SCHERRER HA PROPOSTO DI AVVIARE UN NEGOZIATO** dopo il Congresso CES, circa il mandato sulla digitalizzazione, al quale bisognerà rispondere. **PARTICOLARE FOCUS SARÀ DATO AL LAVORO SU PIATTAFORMA, E SULLA SALUTE E SICUREZZA.**

Fonte Susanna Costa "Pillole di informazione"

<https://www.facebook.com/groups/321400417968692/>

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblionweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

S. ROSETO: “L’ACQUA È FONTE DI VITA E BENE PRIMARIO PER OGNUNO DI NOI”

L’acqua è fonte di vita, una risorsa universale e indispensabile che purtroppo, a causa di una sua cattiva gestione, rischia di diventare non più infinita. Se vogliamo sperare in un futuro migliore, sostenibile e diverso da quello che stiamo vivendo, dobbiamo tutti impegnarci per salvaguardare questo bene così prezioso. Dai dati emerge una realtà sconcertante: l’accesso all’acqua potabile è ancora un privilegio per pochi, infatti circa 2 miliardi di persone nel mondo vivono ancora oggi senza un accesso sicuro e continuo di acqua potabile, situazione che produce inevitabilmente danni molto gravi e spesso irreversibili per la salute. Come UIL riteniamo che anche le scelte politiche dei nostri Governi non hanno dato sufficiente importanza a questa tematica e, infatti, le risorse stanziare in quest’ultima legge di bilancio per il Piano Invasi e destinate a rispondere alle perdite idriche, alla depurazione e al ciclo integrato dell’acqua, non sono adeguate. Il nostro Paese ha urgentemente bisogno di un Piano Nazionale di interventi nel settore idrico per potenziare le infrastrutture, creare sistemi idrici più sostenibili attraverso investimenti strutturali indirizzati alla manutenzione, al riciclo e al sostegno di nuove tecnologie. L’accesso all’acqua è stato riconosciuto a livello internazionale come un diritto umano universale, autonomo e specifico, presupposto per tutti gli altri diritti umani e come UIL faremo il possibile e il necessario affinché questo si realizzi.

Roma 22 marzo 2019

CGIL CISL UIL: RIPRENDERE UN’AZIONE DECISA DI LOTTA ALL’AMIANTO COMUNICATO STAMPA UNITARIO CGIL CISL UIL 27 MARZO 1992 – 2019: 27° ANNIVERSARIO DEL BANDO DELL’AMIANTO RIPRENDERE UN’AZIONE DECISA DI LOTTA ALL’AMIANTO

Il 27 marzo è ricorso il 27° anniversario della Legge 257 che nel 1992 decretava la messa al bando dell’amianto nel nostro Paese. Dopo 27 anni è stato bonificato meno di un quarto dell’amianto presente nelle nostre abitazioni, negli uffici e nelle imprese, mentre continua la strage silenziosa di oltre 3.000 vittime all’anno a causa dell’amianto. CGIL CISL e UIL insieme alla Conferenza delle Regioni e all’ANCI, l’associazione dei Comuni, hanno richiesto ai Ministri Di Maio, Grillo e Costa, di attivare gruppi di confronto nei singoli Ministeri e di riattivare la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, insediato dai precedenti governi, per accelerare i programmi delle bonifiche, per migliorare la tutela sanitaria e soprattutto per assistere e indennizzare le vittime e i loro familiari con un deciso potenziamento delle prestazioni economiche del Fondo per le Vittime dell’Amianto. Cogliamo l’occasione del 27° anniversario della legge 257 del 1992 per rinnovare la richiesta ai Ministri Di Maio, Grillo e Costa di attivare gruppi di confronto nei rispettivi Ministeri e la ricostituzione del Comitato Interministeriale presso la Presidenza del Consiglio per riprendere una azione decisa e incisiva per liberare definitivamente i lavoratori e i cittadini italiani dalle minacce mortali dell’amianto.

Roma, 27 marzo 2019

ACQUE METEORICHE DA DILAVAMENTO: SE CONTAMINATE VANNO TRATTATE COME REFLUI INDUSTRIALI 2 aprile 2019

In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali. Così la Cass. pen., Sez. III, nella sentenza n. 49693 del 30.10.2018. Il Commento è a cura di S. Casarrubia sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro. L'interessato è stato condannato alla pena di cui all'art. 137, comma 11, TUA, per la violazione del divieto di scarico sul suolo previsto dall'art. 103 TUA. Pertanto proponeva ricorso alla Suprema Corte, contestando, tra i motivi di gravame, che la sentenza di condanna non avrebbe dato conto del percorso motivazionale che avrebbe indotto il giudice a qualificare come acque reflue industriali quelle che, in realtà, sarebbero state solo acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali. I giudici di legittimità ritenendo infondato il motivo ricorso, rilevato che da un precedente sopralluogo era stato accertato il deposito sul piazzale di rifiuti generati dal ciclo di lavorazione, costituiti da numerosi imballaggi in plastica, ossia rifiuti speciali non pericolosi, e bidoni in ferro contenenti lubrificante esausto, ossia rifiuti speciali pericolosi, si pronunciano come da massima (cfr. Cass.n. 2832/2014). Le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, contaminate a causa dello stoccaggio abusivo sui piazzali dei suddetti rifiuti, privi di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, finiscono per trasformarsi in acque reflue industriali e per riversare sul suolo i componenti inquinanti della produzione.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A. Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Acque-meteoriche-da-dilavamento-trattate-reflui-industriali/b36ec504-d787-490d-a0cb-0598d1540eba/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

STOCCAGGIO RIFIUTI: LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NUOVE LINEE GUIDA - 1 APRILE 2019

Con la circolare n. 4064 del 15 marzo 2018 il Ministero dell'Ambiente aveva individuato una serie di criteri operativi pratici per gestire in modo ottimale gli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti, con lo scopo di:

- prevenire e ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi;
- fornire a tutte le autorità di controllo strumenti adeguati anche l'effettuazione delle verifiche .

L'articolo di Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2019) riporta l'attenzione sul tema dello stoccaggio dei rifiuti alla luce della nuova circolare emanata dal Ministero dell'Ambiente che sostituisce le precedenti linee guida e introduce nuove disposizioni.

Tale circolare è stata oggetto di numerose critiche, in particolar modo da parte di Unicircular - l'Associazione delle Imprese dell'Economia Circolare - che all'indomani della pubblicazione della circolare ha scritto al Ministero, chiedendo una rettifica. L'associazione, infatti, *"pur condividendo lo sforzo di individuare le più opportune iniziative atte a prevenire o quanto meno a ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti", aveva evidenziato "diverse criticità e disallineamenti"*, sia rispetto alla normativa di settore in vigore, sia rispetto alla pratica operativa conforme alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti. In estrema sintesi, **sullo sfondo di normative esistenti** e di "condizioni di esercizio degli impianti, già fortemente compromesse da fattori legati a particolari interpretazioni della normativa che rendono difficile l'attuazione concreta dell'economia circolare", **l'associazione aveva criticato:**

- l'estensione delle garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in procedura semplificata;
- la presenza di indicazioni operative che restringono limiti e condizioni previsti dalle norme e nelle autorizzazioni in vigore, ad esempio in tema di miscelazione, e di modalità e tempistiche dello stoccaggio;
- la confusione tra la figura del direttore tecnico dell'impianto con quella del Responsabile Tecnico previsto dall'Albo gestori rifiuti, e l'obbligo della costante

presenza in impianto di tale soggetto.

Riferimenti bibliografici: Stoccaggio rifiuti: le disposizioni previste dalle nuove linee guida Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager)

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Stoccaggio-rifiuti-le-disposizioni-previste-dalle-nuove-linee/1655c672-3d3b-4371-b954-9f6ee258fe65/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

QUALITÀ DELL'ACQUA: LA UNI EN ISO 7027 REGOLA I METODI PER LA VALUTAZIONE DELLA TRASPARENZA 29 MARZO 2019

In vigore dal 28 marzo la seconda parte della UNI EN ISO 7027 che, in materia di Qualità dell'acqua - Determinazione della torbidità, identifica i Metodi semi-quantitativi per la valutazione della trasparenza delle acque, recependo lo standard ISO 7027-2:2019. La norma illustra i metodi per la valutazione della trasparenza delle acque qui di seguito descritti:

- a) misura dell'intervallo di visibilità per mezzo dell'apposito tubo di verifica della trasparenza (applicabile ad acque trasparenti o debolmente opache) - vedere capitolo 4;
- b) misura dell'intervallo di visibilità negli strati superiori delle acque per mezzo dei dischi di valutazione della trasparenza (applicabile in modo particolare alle acque superficiali, di balneazione, di scarico e spesso usato nei monitoraggi delle acque di mare) vedere paragrafo 5.1;
- c) misura della visibilità mediante sommozzatori a profondità definite.

La serie 7027 si compone della parte 1 (UNI EN ISO 7027-1:2016) in vigore dal 4 agosto 2016 che, sempre in materia di "Qualità dell'acqua - Determinazione della Torbidità" regola i Metodi Quantitativi che utilizzano turbidimetri ottici oppure nefelometri per la determinazione della torbidità dell'acqua e in particolare:

- a) Nefelometria, procedura per la misura della radiazione diffusa, applicabile ad acqua a bassa torbidità (ad esempio acque potabili);
- b) Turbidimetria, procedura per la misura dell'attenuazione di un flusso radiante, più applicabile ad acque ad alta torbidità (quali acque di scarico o altre acque poco limpide).

Riferimenti normativi:

Norma numero : UNI EN ISO 7027-2:2019 Qualità dell'acqua - Determinazione della torbidità - Parte 2 : Metodi semi-quantitativi per la valutazione della trasparenza delle acque Data entrata in vigore : 28 marzo 2019

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Qualita-dell-acqua-la-UNI-EN-ISO-7027-regola-i-metodi-per-la/6df0a5ee-aba8-4d04-bbaf-bc88c2157742/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

ACQUE MARINE: AGGIORNAMENTI SU BUONO STATO AMBIENTALE E TRAGUARDI AMBIENTALI 25 MARZO 2019

Con Decreto del 15 febbraio 2019 (in GU n.69 del 22 marzo 2019) il Ministero dell'Ambiente aggiorna i criteri per determinare il buono stato ambientale delle acque marine e per la definizione dei traguardi ambientali. I requisiti del buono stato ambientale, (di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 3 ottobre 2010, n. 190), sono determinati nell'allegato I al DM 15/2/2019. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale (di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2010), sono definiti nell'allegato II. Ricostruiamo la normativa di riferimento per la tutela nazionale ed europea dell'ambiente marino, presente anche sulla nostra Banca Dati Sicuromnia(*).

Il decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, indica azioni e fasi di attuazione della strategia per l'ambiente marino e per la determinazione del buono stato ambientale (GES) di cui all'art. 9, e la definizione dei traguardi ambientali (Target) di cui all'art. 10, per i quali richiede un aggiornamento ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste negli stessi articoli. L'articolo 9 costituisce un apposito Comitato tecnico (che include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del D.Lgs. n.-190/2010, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani) che indichi i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base di descrittori qualitativi (di cui all'allegato I del D,Lgs.) e tenuto conto delle pressioni e

degli impatti (di cui all'allegato III del D.Lgs.n.190/2010) e delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia, (di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III del D.Lgs.n.190/2010). All'art. 10 si prevede che il Ministero avvalendosi del Comitato e sentita la Conferenza unificata, elenchi i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III (del D.Lgs.n.190/2010) e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV del D.Lgs.n.190/2010).

La materia è regolata con direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla strategia per l'ambiente marino, i cui elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie (contenuti nell'allegato III) sono stati aggiornati di recente dalla direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017, attuata in Italia con decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente. Sempre nel 2017 la Commissione europea ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine, nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino.

Definizione dello stato ambientale e dei traguardi ambientali

Si ricorda che con decreto del Ministro dell'ambiente n. 249 del 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) si è provveduto alla «*Determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e Definizione dei traguardi ambientali con il quale si è provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e a definire i traguardi ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190*»; Il Comitato tecnico in due riunioni nel 2018 ha poi approvato la proposta di aggiornamento della valutazione ambientale e della definizione di Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) per ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina. Il Ministero dell'ambiente con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA ha quindi provveduto ad assicurare, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato dell'ambiente marino, alla determinazione del buono stato ambientale ed ai traguardi ambientali e a fine dicembre ha definitivamente approvato la proposta sull'aggiornamento della definizione di buono stato ambientale, tenendo conto degli esiti della prevista consultazione pubblica, cui è seguita poi l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata nel gennaio 2019.

Riferimenti normativi: DECRETO 15 febbraio 2019 Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. (GU n.69 del 22-3-2019)

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Acque-marine-aggiornamenti-buono-stato-ambientale-traguardi/a64e0ce7-b59e-4b3a-bdeb-5f1cf35ea469/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_26_3_2019

ANNUARIO DEI DATI AMBIENTALI 2018: LA FOTOGRAFIA DELL'AMBIENTE IN ITALIA 20 MARZO 2019

ISPRA ha presentato ieri, 18 marzo alla Camera dei Deputati l'edizione 2018 dell'Annuario dei Dati Ambientali, frutto di un lavoro di ricerca complesso e articolato che include le fasi della raccolta sistematica dei dati primari, il monitoraggio e controllo, la verifica della solidità scientifica delle informazioni allo sviluppo di indicatori statistici sempre più efficaci nel descrivere le condizioni ambientali del Paese. Un lavoro svolto dall'ISPRA in collaborazione con le Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e delle province autonome nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). Come si compone l'annuario Una banca dati con 306 indicatori, tra cui 9 new entries, per un totale di 150.000 dati, organizzati in 460 tabelle e 635 grafici. Biodiversità, Clima, Inquinamento atmosferico, Qualità delle acque interne, Mare e ambiente costiero, Suolo, Rifiuti, Agenti fisici.

Comprende:

- il rapporto "Dati sull'Ambiente", con una selezione e sintesi delle tematiche e degli indicatori ambientali in linea con gli obiettivi del VII Programma di Azione Ambientale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente;
- l'"Annuario in cifre", che restituisce una sintesi dell'Annuario fruibile da un ampio pubblico anche di non esperti e
- "Ricapitolando...l'ambiente" che, per alcuni tra i temi ambientali di maggiore interesse, fornisce una sintesi e un confronto con gli altri paesi europei.

I dati in pillole ISPRA riassume alcuni dati ambientali dall'Annuario: per il rischio idrogeologico in Italia, oltre 6 milioni di abitanti risultano residenti in aree a pericolosità idraulica media (tempo di ritorno tra 100 e 200 anni), mentre la popolazione a rischio frane, se si considerano le 2 classi a maggiore pericolosità (elevata e molto elevata), è pari a oltre 1,2 milioni di abitanti. Calano le emissioni inquinanti: il valore limite giornaliero (50 µg/m³ da non superare più di 35 volte per anno civile), di PM10 nel 2017 non è stato rispettato nel 31% delle stazioni. Complessivamente, però, dal 1990 al 2016 le emissioni nazionali di particolato atmosferico PM10 sono in diminuzione del -33,7% e le emissioni complessive di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e ammoniaca sono in calo del -66,8%. Per la qualità delle acque interne, su 7.493 fiumi, il 43% raggiunge l'obiettivo di qualità per lo stato ecologico e il 75% quello di qualità per lo stato chimico. Su 347 laghi, il 20% raggiunge l'obiettivo di qualità per lo stato ecologico e il 48% quello di qualità per lo stato chimico. Quanto al rischio da agenti fisici: il 32,1% delle sorgenti di rumore sottoposte al controllo del SNPA, presenta almeno un superamento dei limiti previsti dalla normativa, evidenziando un problema di inquinamento acustico; il 61% dei comuni ha fino approvato la classificazione acustica, indica ISPRA. L'Italia è il 3° produttore di agenti chimici in Europa; 2.800 sono le imprese chimiche nel nostro Paese ed occupano circa 108.000 addetti altamente qualificati; i pesticidi nelle acque superficiali hanno riportato superamenti dei limiti in 371 punti, pari al 23,9% del totale. La procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) si conclude positivamente nell'84% dei casi nel 2017; su 44 decreti VIA emanati, 37 sono positivi e solo 7 negativi. Nel 2017 sono stati rilasciati 1.849 certificati EMAS; le organizzazioni più attive sono quelle del settore rifiuti e recupero materiali con 278 registrazioni: 364 le licenze Ecolabel UE per un totale di 9.333 prodotti/servizi certificati.

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Annuario-dei-Dati-Ambientali-2018-la-fotografia-ambiente/cc75cac5-96d0-4438-a312-ed82a2b49117/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_26_3_2019

PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA 2030 E PORTALE AL VIA

Il 20 marzo alle ore 15 è stato presentato il Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 e il portale di consultazione connesso (energiaclima2030.mise.gov.it, online da mercoledì). Il Piano è stato inviato l'8 gennaio scorso alla Commissione europea in forma di Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC), come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell'Unione dell'energia. L'evento di presentazione si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico e vedrà la partecipazione del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio e del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Il Piano costituisce lo strumento con il quale ogni Stato, in coerenza con le regole europee vigenti e con i provvedimenti attuativi del pacchetto europeo energia e clima 2030, stabilisce i propri contributi agli obiettivi europei al 2030 sull'efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili e quali sono i propri obiettivi in tema di sicurezza energetica, mercato unico dell'energia e competitività. Il Piano è strutturato secondo 5 dimensioni: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività.

Gli obiettivi I principali obiettivi dello strumento sono: una percentuale di produzione di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE e una quota di energia da FER nei

Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 21,6% a fronte del 14% previsto dalla UE. Inoltre, il Piano prevede una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un obiettivo UE del 32,5% e la riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS del 33%, obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto da Bruxelles.

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Piano-nazionale-Integrato-per-l-Energia-e-il-Clima-2030/3ea290e2-e176-4741-84e8-c8a3e46d204d/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_26_3_2019

PUBBLICAZIONI

CONFERENCE PROCEEDINGS - 1° EPERC INTERNATIONAL CONFERENCE PRESSURE EQUIPMENT INNOVATION AND SAFETY

Il documento contiene relazioni che analizzano i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall'ispezione alla manutenzione.

Fornisce una panoramica delle soluzioni innovative, sviluppate dall'Istituto e da altri stakeholders nazionali ed internazionali, mirate al miglioramento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti.

Fonte INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-proceedings-1-eperc-international.html>

GUIDA MINISTERO SALUTE SU FITOSANITARI DA AUTORIZZARE

Le Linee Guida adottate dal Ministero della Sanità forniscono indirizzi operativi per la valutazione comparativa (CA), nel processo di autorizzazione di un prodotto fitosanitario (PPP) che contiene un principio attivo che è stato identificato come candidato alla sostituzione (Regolamento (CE) n. 1107/2009, articolo 24 e 50) e fornisce assistenza ai richiedenti nella raccolta delle informazioni necessarie.

Fonte: Salute.gov.it

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=68579&anno=2019&parte=1>

TARIFFE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI INAIL: PUBBLICATI I TRE DECRETI DI AGGIORNAMENTO APRILE 2019

Sono stati pubblicati sul sito del MISE (sezione Pubblicità legale) tre decreti del 27 febbraio 2019, registrati dalla Corte dei Conti lo scorso 26 marzo che rendono pienamente operativa la revisione delle tariffe INAIL che prevede risparmi in media del 30% per le aziende, previsti al comma 1121 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019. I Decreti interministeriali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, segnano una svolta rispetto al precedente sistema tariffario e si allineano alle più recenti evoluzioni del mondo del lavoro: entrano nelle tariffe le attività legate alle nanotecnologie e ai riders, spiega il MISE. I tre decreti sono inseriti nella Banca Dati Sicuromnia. Richiedi una settimana di accesso gratuito!. In particolare, riguardano le "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", la "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare" e la "Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione".I provvedimenti non riguardano soltanto il versante economico ma puntano anche alla semplificazione richiesta dalle imprese: le voci tariffarie sono scese da 739 a 595, grazie all'eliminazione di quelle obsolete poiché riferite a contesti produttivi ormai superati.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Tariffe-INAIL-pubblicati-i-tre-decreti-di-aggiornamento/5b0dbb84-e929-46d3-9046-ba626259c4b6/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

FABBRICAZIONE DI NANOMATERIALI NEL LUOGO DI LAVORO: SCHEDA INFORMATIVA DA EU-OSHA 1 APRILE 2019

Sul sito dell'EU-Osha è stata pubblicata una interessante Scheda informativa che torna sul tema dei nanomateriali e sui rischi nei luoghi di lavoro a integrazione della "campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose".La Scheda dal titolo "Fabbricazione di nanomateriali nel luogo di lavoro" disponibile anche in lingua italiana, presenta una panoramica di come trattare i nanomateriali fabbricati nel luogo di lavoro. Questi materiali, che contengono particelle molto piccole, sono potenzialmente tossici. Contiene informazioni dettagliate sulla normativa dell'UE in materia, analizza i possibili effetti sulla salute dei nanomateriali, e consigli utili per i datori di lavoro su come prevenire o mitigare l'esposizione dei lavoratori ai nanomateriali e descrive le principali vie d'esposizione, ossia inalazione, contatto con la pelle e ingestione. La scheda elenca inoltre le misure pratiche che possono essere adottate sulla base del principio STOP per prevenire o ridurre l'esposizione ai nanomateriali. I nanomateriali fabbricati sono materiali in cui almeno il 50 % delle particelle ha una o più dimensioni comprese fra 1 e 100 nm. Le nanoparticelle più piccole sono confrontabili in termini di dimensioni agli atomi e alle molecole. Gli effetti dei nanomateriali sulla salute dipendono dalle loro proprietà, ad esempio il materiale che li costituisce, le dimensioni, la forma e la solubilità delle particelle e le proprietà superficiali. In generale i nanomateriali hanno i medesimi effetti sulla salute delle particelle più grosse dello stesso materiale. Tuttavia possono verificarsi anche altri effetti. Le principali vie di esposizione ai nanomateriali sono l'inalazione e l'esposizione cutanea. L'esposizione ai nano materiali deve essere gestita e mantenuta ben al di sotto dei valori limite di esposizione per il materiale sfuso (che consiste di particelle più grandi, ma che può anche contenere nanoparticelle), applicando il principio di precauzione. Nei processi industriali è vantaggioso poter trattare i nanomateriali, ad esempio, sotto forma di liquame o pasta oppure conservarli in spazi ristretti per ridurre le emissioni e l'esposizione dei lavoratori. In situazioni più complesse si raccomanda di ricorrere all'assistenza di esperti. Le nanotecnologie sono in rapida evoluzione, così come le conoscenze in merito ai rischi esistenti. Pertanto i lavoratori, i datori di lavoro e i professionisti in ambito di salute e sicurezza che si occupano di nanoparticelle sul luogo di lavoro devono tenersi aggiornati sugli sviluppi.

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Fabbricazione-di-nanomateriali-luogo-lavoro-scheda-eu-osha/d16aab6b-b00f-4fa5-8de4-71bbde2175ef/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO AMBIENTE 27 MARZO 2019

Con Nota prot.a n.4223 del 7 marzo 2019 Il Ministero dell'Ambiente risponde a diversi quesiti formulati dalla Regione Lombardia sulla applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia. Si fa riferimento, in particolare all'introduzione (ad opera del Collegato Ambientale L. 221/2015), dell' articolo 180 comma 1-septies del d. lgs. 152/06 che riporta l'attività di autocompostaggio e compostaggio di comunità in relazione alla riduzione della produzione dei rifiuti organici. In allegato anche uno schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.

Compostaggio di prossimità: si qualifica come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti? Rivela il Ministero che l'attività di autocompostaggio e compostaggio di comunità concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti e con essa alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del food waste (rifiuto alimentare). Tuttavia, le attività di compostaggio sul luogo di produzione, benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti. Tale attività può essere conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE rendicontando tali quantità come indicato nel decreto ministeriale 26 maggio 2016 e nel decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.

Quanto sono le differenti tipologie di compostaggio di prossimità?

Secondo il Ministero occorre distinguere in primis tra: - *autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06)*: qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. È "domestica la produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare. Per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza. -*altre forme di compostaggio di prossimità*, quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06).

Quali elementi che differenziano l'autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio?

-il numero di utenze e non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto.

-non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati ma le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività

-lo sgravio tariffario per l'attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 per utenze non domestiche (che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche) e utenze domestiche.

Come qualificare il compostaggio di comunità?

Il Ministero specifica che il compostaggio di comunità è quello "effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti". Pertanto, aggiunge il Dicastero, "può essere considerata compostaggio di comunità esclusivamente quella attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all'apparecchiatura di compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto. Il compostaggio di comunità è stato normato con

il decreto del 29 dicembre 2016, n. 266 che contiene le procedure cui attenersi per effettuare tale attività" e si aggiunge "i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Come qualificare il compostaggio "locale"?

Quanto al Compostaggio "locale" introdotto all'articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06 dall'articolo 37 del Collegato Ambientale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell'attività come compostaggio di comunità. Tale tipologia di attività, prevede una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi. Rispetto al compostaggio di comunità, spiega il Ministero, nel compostaggio "locale" sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto che può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. A differenza dell'attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (d. lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati. Inoltre, il compostaggio locale si non deve essere necessariamente effettuata dal Comune, ma anche da altri soggetti. Nel caso, però, di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto, questi è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti.

Prodotti assorbenti per la persona: possibile trattarli nelle attività di compostaggio di prossimità?

Quanto ai prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, secondo il ministero lo standard UNI riguarda il trattamento di materiali costituiti di plastiche biodegradabili e compostabili nei soli impianti industriali e non esiste standard nazionale, europeo o internazionale relativo al trattamento di materiali costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili nelle apparecchiature del compostaggio di prossimità. Non esiste nemmeno un accertamento della biodegradabilità e della compostabilità dei prodotti assorbenti nelle stesse, in quanto i tempi di permanenza, le temperature raggiunte e la conduzione non professionale del processo, al momento, non garantiscono la trasformazione completa di tali prodotti. Il Ministero allora sintetizza la normativa applicabile • nel decreto 29 dicembre 2016 n. 266, i prodotti assorbenti non sono contemplati fra le matrici in ingresso all'attività di compostaggio di comunità; • nel compostaggio locale l'utilizzo di tali matrici non appare praticabile atteso che i prodotti assorbenti non sono prodotti dalle tipologie di attività specificate nell'articolo 214 comma 7-bis del D.lgs. 152/2006 e pertanto non possono rientrare fra i materiali di input per tale attività.

Compostaggio di comunità: è praticabile dai Comuni?

I comuni, anche se non rientranti nella definizione di "organismo collettivo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM 29 dicembre 2016 n. 266 possono effettuare, incentivare e avviare il compostaggio di comunità, fermo restando il requisito dell'auto-conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche dei propri rifiuti organici all'apparecchiatura di compostaggio?

Secondo il Ministero, il comune può:

- farsi promotore dell'attività di compostaggio di comunità costituendo una nuova associazione o aderendo ad una associazione esistente ovvero ad altre forme associative di diritto privato;
- effettuare indirettamente l'attività di compostaggio di comunità tramite la propria azienda di gestione dei rifiuti la quale può costituire o aderire ad una associazione, ovvero ad altra forma associativa di diritto privato, alla quale le utenze interessate si associano per le finalità del compostaggio di comunità.

La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero rende noto anche di star valutando la possibilità di proporre una revisione del decreto 29 dicembre 2016, n.

266 finalizzata a rendere possibile la partecipazione diretta del comune nonché a migliorare l'operatività del decreto stesso.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Attivita-di-Compostaggio-i-chiarimenti-del-Ministero-Ambient/dd109ade-6d20-492f-99ac-0137daa73694/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

MATERIE PLASTICHE USA E GETTA: IL BANDO ENTRO IL 2021 28 MARZO 2019

Mercoledì 27 marzo il Parlamento europeo ha approvato divieto di materie plastiche usa e getta entro il 2021 che include posate di plastica monouso, bastoncini cotonati, cannucce a causa del lento tasso di decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge. Obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 ed un'applicazione più rigorosa del principio "chi inquina paga".

Secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti marini sono materie plastiche. I prodotti coperti da questa nuova legge costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa del suo lento tasso di decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge nell'UE e in tutto il mondo. Residui di plastica si trovano nelle specie marine - come le tartarughe marine, le foche, le balene e gli uccelli, ma anche nei pesci e nei crostacei, e quindi nella catena alimentare umana. Mercoledì scorso, il Parlamento ha approvato una nuova legge che vieta articoli di plastica monouso come piatti, posate, cannucce e bastoncini di cotone. 560 deputati hanno votato a favore dell'accordo con i ministri dell'UE, 35 contrari e 28 astenuti.

I seguenti prodotti saranno vietati nell'UE entro il 2021:

- Posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiari e bacchette)
- Piastrine di plastica monouso;
- Cannucce di plastica;
- Bastoncini di cotone-bastoncini di plastica;
- Bastoncini di plastica per palloncini;
- Contenitori di plastica e alimenti biodegradabili e coppe in polistirolo espanso.

Gli Stati membri dovranno raggiungere un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e le bottiglie di plastica dovranno contenere almeno il 25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030. L'accordo rafforza inoltre l'applicazione del principio "chi inquina paga", in particolare per il tabacco, introducendo una maggiore responsabilità per i produttori. Questo nuovo regime si applicherà anche agli attrezzi da pesca, per garantire che i produttori, e non i pescatori, sostengano i costi della raccolta delle reti perse in mare. La legislazione stabilisce infine che l'etichettatura sull'impatto ambientale negativo del lancio di sigarette con filtri in plastica dovrebbe essere obbligatoria, e ciò vale anche per altri prodotti come bicchieri di plastica, salviettine umidificate e assorbenti igienici. Secondo l'eurodeputato Frédérique Ries (ALDE, BE): "Questa legislazione ridurrà il costo dei danni ambientali di 22 miliardi di euro, il costo stimato dell'inquinamento della plastica in Europa fino al 2030. L'Europa ha ora un modello legislativo da difendere e promuovere a livello internazionale, data la natura globale della questione dell'inquinamento marino che coinvolge la plastica. Questo è essenziale per il pianeta."

Fonte: European Parliament - trad. a cura di redazione InSic

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Materie-plastiche-usa-e-getta-il-bando-entro-il-2021/d0169a1d-431e-4569-bb6b-84f4d14758cd/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

DPI: IN GAZZETTA IL DECRETO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

In Gazzetta il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui DPI (regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), in vigore dal 12 marzo 2019. L'approvazione definitiva del provvedimento era stata annunciata in febbraio dal Governo, che ne sottolineava alcuni aspetti: in particolare, il coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti, l'inclusione di nuovi prodotti in precedenza invece esclusi, maggiore

responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati, semplificazione e adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti e infine, maggiore qualificazione dei requisiti delle autorità di notifica e degli altri organismi coinvolti nella valutazione, notifica e sorveglianza degli organismi notificati.

Il D.Lgs. n.17/2019 apporta modifiche testuali sostanziali (vedi sotto) al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 che attuava la direttiva europea sui DPI (Dir. n.89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989), ora abrogata dal Regolamento europeo sui DPI n. 2016/425. Il D.Lgs. n.475/1992, per effetto della modifica, è divenuto decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425. Inoltre, il D.Lgs. n.17/2019 abroga il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale). Infine, il D.Lgs. n.17/2019 apporta modifiche testuali al Testo Unico di Sicurezza (art.74 e 76).

Modifiche al D.Lgs. n.475/1992 Le modifiche impattano alcuni degli articoli del D.Lgs. n.475/1992, sostituendone interi articoli. Mercato dei DPI Il "sostituito" art.3 del D.Lgs. n.475/1992 prevede ora che possono essere messi a disposizione sul mercato DPI, che rispettino le indicazioni di cui agli articoli 4 (che indica le "Categorie di DPI" e che non viene modificato) e 5 ("Procedure di certificazione CE" che viene invece modificato). [Prima si stabiliva che i DPI non potevano essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II]. Sono conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta (di cui all'art. 15 e all'allegato III "Documentazione del fabbricante" del regolamento DPI) nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.

Procedura di valutazione della conformità In base al nuovo art.5 del D.Lgs. n.475/1992 (Procedura di valutazione della conformità) si richiede al fabbricante di eseguire, o far eseguire la procedura di valutazione della conformità (dettagliata in art.19) e redigere la documentazione tecnica (in allegato III) anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI. [In precedenza si richiedeva (al fabbricante o al rappresentante stabilito nel territorio comunitario) il rilascio dell'attestato di certificazione CE per la produzione di DPI di seconda o di terza categoria e prima della commercializzazione questi doveva preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III.] Nel nuovo art.6 del D.Lgs. n.475/1992 si specifica che le attività di valutazione della conformità (lett. b) e c)) e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, vanno effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI, tramite domanda di autorizzazione presentata al Ministero dello sviluppo economico, domanda che ha come presupposto l'accreditamento e che viene rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, dietro corresponsione di tariffa. Le autorità che rilasciano autorizzazione provvedono poi alla vigilanza sull'attività degli organismi notificati autorizzati, svolgono ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI. [in precedenza tali attività indicava per l'autorizzazione il possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V e di altri requisiti definiti in apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la domanda andava presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria]. nel nuovo art.7 si salvano gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE, che rimangono validi (in base a quanto riportato all'articolo 47 del regolamento DPI).

Marcatura Il D.Lgs. n.17/2019 sostituisce completamente anche l'art.12 del D.Lgs. n.475/1992, rimandando per la marcatura CE a quanto previsto in art.16 e 17 del regolamento europeo sui DPI. L'intero articolo 12 bis che riguardava le disposizioni comuni sulla marcatura, viene sostituito dai riferimenti alla Documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, che devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

Vigilanza del mercato DPI Quanto alla Vigilanza del mercato sui DPI, il nuovo art. 13 del D.Lgs. n.475/1992 rimanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI. Potranno avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Ispettorato nazionale del lavoro che, qualora riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento, ne informino il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. Sanzioni Importante, poi, il riferimento alle Sanzioni: sostituito completamente l'art.14 del D.Lgs. n.475/1992 che prevede importi sanzionatori maggiori. Leggiamo la normativa:

"1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:

- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; [erano previste sanzioni da quindici milioni a novanta milioni, n.d.r.]
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; [prima l'ammenda andava diciotto milioni a trenta milioni di lire, n.d.r.];
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni." [invariato, n.d.r.]".

Rispetto al testo del decreto si dettagliano le sanzioni per distributori, fabbricanti e chiunque metta a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE:

"2. I distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:

- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.

3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI è punito:

- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.

4. Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro"

E ancora: "Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. [era prevista sanzione amministrativa da cinque milioni a trenta milioni di lire, n.d.r.]".

6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell'autorità di sorveglianza di cui all'articolo 13, comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.

7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.

8. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.

9. Chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro".

Oneri e pagamenti Il D.Lgs. n.17/2019 modifica l'art.15 del D.Lgs. n.475/1992 (che prima titolava "norme transitorie e finali" e che ora dettaglia gli "Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato": tali oneri sono "a carico degli operatori economici interessati" Previsti (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.17/2019) uno o più decreti del MISE e del Ministero lavoro per stabilire sia le tariffe (da aggiornare ogni due anni) di queste attività che vengono svolte da amministrazioni ed organismi pubblici (ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento), sia i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Modifiche al Testo Unico di Sicurezza Il D.Lgs. n. 17/2019 apporta modifiche testuali all'art. 74 del D.Lgs. n.81/2008 (posto nel Capo II - Uso dei Dispositivi di Protezione individuale) contestualizzandone le definizioni rispetto al solo Testo Unico di Sicurezza e, al tempo stesso inserendo un richiamo a finalità, campo di applicazione e definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. Il nuovo comma 2 dell'art.74 specifica che, ai fini del testo unico di Sicurezza non costituiscono DPI i dispositivi ivi citati. Anche in art. 76 (Requisiti dei DPI) si sostituisce da un lato il riferimento al D.Lgs. n.475/1992 con il richiamo al Regolamento (UE) n. 2016/425, e si contestualizzano i requisiti dei DPI previsti al comma 2 alle finalità del solo D.Lgs. n.81/2008.

Riferimenti normativi DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023) (GU n.59 del 11-3-2019)Vigente al: 12-3-2019

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

FONDO VITTIME AMIANTO: RICOSTITUITO IL COMITATO AMMINISTRATORE

Con Decreto Ministeriale del 12/03/2019 è stato ricostituito il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto previsto al Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30, presso l'INAIL. All'interno del DM 12/3/2019 i nomi dei rappresentanti ed i criteri di individuazione delle organizzazioni sindacali e datoriali. Il Decreto è presente nella Banca Dati Sicuromnia (*) con tutti i provvedimenti normativi citati, collegati.

Il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi fu costituito già con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Articolo 1 comma 241-246) e dotato di contabilità autonoma e separata. Il DIM 12 gennaio 2011, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011, conteneva il Regolamento del Fondo per le vittime dell'amianto che richiedeva che il Fondo fosse gestito senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri

Il Comitato amministratore: All'interno del Comitato Amministratore sono individuati sedici membri: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto

maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate". Sempre in base alle previsioni del DIM 30/2011, i componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

I dati sull'amianto Nel DIM 12/3/2019 si riporta che, sulla base dei dati forniti dall'INAIL in data 7 novembre 2018, sono la Lombardia e il Piemonte le regioni che risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate sia per il numero di patologie accertate ai fini dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive del Fondo ai beneficiari aventi diritto al 31 dicembre 2017, sia per il numero delle denunce di tali patologie nel corso del 2017 e riconosciute al 30 aprile 2018, nonché per il numero delle istanze accolte e in istruttoria al 30 giugno 2018 per la corresponsione della prestazione una tantum riconosciuta ove il mesotelioma non abbia origine professionale.

Riferimenti normativi Decreto Ministeriale del 12/03/2019 Ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30, presso l'INAIL

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Fondo-vittime-amianto-ricostituito-il-Comitato-amministratore/9fbd4893-c678-41de-80d1-6de1fb9605ad/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_26_3_2019

DOCUMENTAZIONE

Gli incidenti in bicicletta sono tra i più frequenti in Svizzera: anticipare le mosse permette di identificare i pericoli e di evitare infortuni. Negli slowUp organizzati a livello regionale potrà effettuare un viaggio virtuale in macchina o in bici con diverse situazioni di pericolo. Provare per credere! Ogni visitatore riceverà inoltre un piccolo regalo

Fonte SUVA

http://suva-inx.inx.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=efvyLA0t1g3LyEzpsZn2FUDbnUpbKlAXUfFqf5YpLffkLiFsF70zD4Rzjec0rIN7dSoNWN%2FF15%2B8RYM3%2BXZ%2F86bNE4k1SUHeeyjbZPnDk%3D

CHI PUÒ ORGANIZZARE I CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

Su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.2/2019, Lorenzo Fantini (Avvocato giuslavorista, già dirigente delle Divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ricorda come il Legislatore del "testo unico" abbia scelto di demandare il "dettaglio" della regolamentazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ad Accordi in Conferenza Stato-Regioni, per fornire parametri formalmente prefissati in merito a durata e contenuti dei corsi. Di tale tecnica regolatoria si è fatto però un uso talvolta eccessivo, che ha reso la materia piuttosto farraginosa. L'articolo - anche attraverso una pratica tabella esplicativa - vuole fare chiarezza sul tema. L'articolo completo è disponibile per gli abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. In tale contesto si colloca la discussione, spesso ideologica ma sempre molto accesa, sulla possibilità che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro venga erogata in modalità diversa da quella tradizionale (la "presenza fisica"), vale a dire con utilizzo di strumenti informatici. "Non è certamente mia intenzione - anche solo per ragioni di sintesi - soffermarmi su questa diatriba essendo sufficiente rimarcare come ad oggi la disciplina in materia di formazione via e-learning sia contenuta principalmente nell'allegato 2 all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per la formazione di RSPP e ASPP il quale - fermi restando i limiti di tale formazione (consentita, ad esempio, per l'intero percorso formativo per i lavoratori delle aziende a rischio "basso" e per parte "generale" della formazione lavoratori per le aziende a rischio "medio" e "alto" o, ancora, solo per una parte del corso di formazione per "preposti") - identifica in modo puntuale le caratteristiche "tecniche" che la piattaforma informatica utilizzata per il corso deve possedere, contenendo altresì disposizioni dirette a distinguere l'e-learning, intesa come modalità di formazione moderna e efficace (pertanto consentita), dalla cosiddetta (in termini generali) Formazione A Distanza (FAD), modalità priva di una sua regolamentazione e, quindi, oggi del tutto vietata per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro" sottolinea Fantini nell'articolo. Nell'ambito di tale meritoria regolamentazione si rinviene, tuttavia, qualche disposizione assai discutibile e, in particolare, la previsione - probabilmente (così risulta a chi scrive in base alle informazioni ricevute dai materiali estensori dell'Accordo del 7 luglio 2016) frutto di una erronea stesura del documento nelle concitate fasi finali di redazione - che solo i "soggetti formatori" dei corsi per RSPP e ASPP possano organizzare corsi di formazione in modalità e-learning. Allo scopo di comprendere meglio tale disposizione è stato chiesto alla Commissione interpellati se tale statuizione si debba intendere come limitata ai soli corsi per RSPP e ASPP (quelli oggetto di legittima regolamentazione per mezzo dell'Accordo del 7 luglio 2016) o abbia portata generale e la Commissione ha risposto con documento n. 7/2018.

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Chi-puo-organizzare-i-corsi-di-formazione-in-materia-di-salu/4f3198a3-eca9-45ab-ba0b-43305fa1f8da/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_19_3_2019

SALUTE, SICUREZZA E “NUOVI” LAVORI: LE SFIDE PREVENZIONALI NELLA GIG ECONOMY E NELL’INDUSTRIA 4.0**

di Angelo Delogu

<http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/03/1950-8029-2-PB.pdf>

EMILIA ROMAGNA: I RISULTATI DEL TAVOLO INTEGRATO SULLE MALATTIE PROFESSIONALI

Publicato da INAIL il resoconto dell'attività del tavolo integrato sulle malattie professionali (costituito tre anni fa) che in un convegno a Bologna ha fatto il punto sullo stato delle denunce e sulle patologie più diffuse: 6.416 denunce solo nella Regione (in calo dell'8,6% rispetto all'anno precedente, come in calo anche i riconoscimenti INAIL) il 71,2% riguardano appunto malattie osteo-articolari, agli arti e al rachide, causate da posture errate, sollevamento pesi e attività ripetitive, mentre l'1% è rappresentato da disturbi psichici e comportamentali su cui "concentrare l'attenzione nei prossimi anni". *Ecco i dati diffusi da Superabile INAIL.* Le più diffuse sono le malattie che colpiscono le mani, le braccia e la schiena. Ma le vere patologie professionali emergenti, anche se ancora ridotte dal punto di vista delle denunce, sono quelle collegate allo stress. A segnalarlo è l'Inail Emilia-Romagna, che a Bologna, al convegno organizzato in Cappella Farnese su disabilità e lavoro, ha presentato l'attività del tavolo integrato sulle malattie professionali nato tre anni fa. Nel 2017 in Emilia-Romagna sono state presentate all'Inail 6.416 denunce, che per il 71,2% riguardano appunto malattie osteo-articolari, agli arti e al rachide, causate da posture errate, sollevamento pesi e attività ripetitive. A questo va aggiunto un altro 13,7% di malattie del sistema nervoso, soprattutto disturbi del tunnel carpale e tendiniti. Il 6,5% delle denunce riguarda perdita di udito, solo il 3% sono tumori. "Le patologie più gravi sono quelle oncologiche- sottolinea Daniela Bonetti dell'Inail Emilia-Romagna- ma rappresentano una bassa percentuale, perché non sempre vengono denunciate. Quando viene diagnosticato un tumore, il lavoratore è travolto dal dramma della situazione e il medico è soprattutto concentrato nella cura del paziente". Quindi non viene focalizzata l'attenzione sul possibile legame tra il lavoro e la malattia. "Tante volte lo stesso lavoratore non pensa di essere a rischio", sottolinea Bonetti. Inoltre "non sempre è in grado di ricostruire l'esposizione" alla sostanza cancerogena, quindi anche l'Inail "fa fatica a riconoscere la malattia professionale". Nel panorama generale, poi, l'1% delle denunce è rappresentato da disturbi psichici e comportamentali, legati allo stress. "È la vera patologia emergente- sostiene Bonetti- non parliamo ancora di numeri elevati dal punto di vista delle denunce e dei riconoscimenti. Ma è la malattia professionale su cui si dovrà concentrare l'attenzione nei prossimi anni". Anche perché le nuove tecnologie "hanno migliorato le condizioni di lavoro in molti ambiti", mentre lo stress in aumento "è legato al tipo di vita sociale che è cambiato negli ultimi anni". In passato, spiega la dirigente Inail, "venivano riconosciuti infarti e aritmie come sintomi di stress. Oggi invece si parla anche di disturbi post-traumatici, ad esempio dopo aver subito rapine o aggressioni sul luogo di lavoro". In questo contesto, aggiunge Bonetti, "il burnout è solo la punta dell'iceberg, molto più diffusi sono malessere, disagio e assenteismo. Ma su questo, più che la rendita Inail, aiuta la prevenzione". Nel 2017 sono state presentate all'Inail 6.416 denunce, in calo dell'8,6% rispetto all'anno prima (furono 7.942 nel 2013), la maggior parte nel comparto industria e servizi. Allo stesso tempo sono in calo anche i riconoscimenti da parte dell'Inail: si parla di 2.441 casi nel 2017, rispetto ai 2.858 dell'anno precedente (furono 3.784 nel 2013). Di questi, 1.749 hanno ricevuto

indennizzi. Dopo il calo del precedente quinquennio, sottolinea però Bonetti, "i segnali di un nuovo incremento compaiono nei primi mesi del 2019". La stragrande maggioranza dei casi riguarda lavoratori italiani, il 59,5% sono uomini. Le denunce vengono per lo più dalle province di Bologna, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e Modena.

Fonte: INAIL - Superabile

LA SICUREZZA DEL LAVORO PORTUALE NELL'ERA DEL GIGANTISMO NAVALE

Felice Magarelli torna a parlare di sicurezza nei porti dopo alcune considerazioni sulle malattie professionali ed eventi stressogeni del comparto navale, e sulle possibili cause di sinistri sulle navi traghetto e più in generale sulle principali ragioni dell'effettivo alto grado di incidenza infortunistica del settore marittimo. La nuova riflessione a noi consegnata, riguarda il diffuso fenomeno del gigantismo navale e le problematiche di safety che esso porta con sé al momento della movimentazione dei contenitori. Da circa un ventennio, il comparto del trasporto marittimo sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Una delle motivazioni principali di tale cambiamento è da ricondurre senz'altro al fenomeno del gigantismo navale, ormai massicciamente presente in quasi tutte le tipologie di naviglio. La maggior parte delle infrastrutture portuali esistenti, risulta incompatibile con le dimensioni spropositate di alcune imbarcazioni, come ad esempio avviene nel caso delle moderne portacontainer. Ciò nonostante, la rincorsa alle mega-ships non accenna ad arrestarsi, esercitando una fortissima pressione sugli scali che affannosamente tentano di assecondare in termini di adeguamento degli spazi (allungamento banchine, ampliamento piazzali, approfondimento fondali, ecc.), le richieste dei grossi vettori internazionali. Il presunto vantaggio economico legato alle cosiddette economie di scala, risulta essere uno dei fattori prevalenti per l'utilizzo di questi colossi galleggianti. Tralasciando gli aspetti relativi alla crescita esponenziale della capacità di trasporto, vorrei rapidamente approcciare l'argomento sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento al tema della sicurezza. L'accresciuta dimensione delle navi unitamente all'aggregazione delle società armatoriali, ha comportato l'inevitabile riduzione del numero dei servizi e il conseguente incremento dei picchi di attività. Le mega-carriers infatti, concentrano grandi volumi di merce in brevi periodi, inducendo i porti a dotarsi di strutture idonee, in grado di fornire in qualsiasi momento, maestranze appositamente formate e qualificate per far fronte alle esigenze imposte da questo modello di traffico. All'interno di questa cornice si inserisce pertanto la questione afferente la safety. I grandi numeri evidenziano la necessità che i contenitori vengano correttamente stivati ed affrancati, operazioni non semplici malgrado l'ausilio della tecnologia, anche in considerazione dei tempi sempre più ristretti previsti dal mercato. In questo contesto, la presenza di una logica basata esclusivamente sulla mera quantità e velocità di esecuzione, potrebbe provocare incidenti, che nel caso di materiali pericolosi o infiammabili, assumerebbero contorni drammatici. Alla luce di queste osservazioni, ritengo strategicamente sbagliato occuparsi solo delle dinamiche della produzione (economie di scala) e troppo poco delle condizioni (spesso difficili) in cui il lavoro si estrinseca. A parere di chi scrive, in un settore come quello portuale, in continua evoluzione, bisognerebbe invece riaffermare un sistema di valori in cui la sicurezza costituisca presupposto essenziale dal quale partire, per dar vita finalmente a modelli sociali ed economici davvero vincenti.

Fonte: a cura di Felice Magarelli

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/La-sicurezza-del-lavoro-portuale-era-gigantismo-navale/979af827-82d6-40ff-a843-58f43278a925/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_26_3_2019

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO NELLA PREVENZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO INSITE NELLA POSSIBILE NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA DEL LAVORATORE

In materia di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 cod. civ. ricorre nei casi in cui quest'ultimo non abbia adottato tutte le misure dirette a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, comprese anche le misure volte a prevenire le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori.

Conseguentemente, l'ipotesi del rischio elettivo, idonea ad esimere il datore di lavoro dalle sue responsabilità, si verifica solamente nei casi in cui il prestatore di lavoro ponga in essere una condotta personalissima, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e prescindendo da essa; viceversa, la semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore non basta a escludere il rapporto concausale tra la responsabilità del datore e l'evento dannoso.

Fonte: Luisa Marchesini, diritto della sicurezza sul lavoro, n. 2/2018

<http://www.bollettinoadapt.it/la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-nella-prevenzione-delle-condizioni-di-rischio-insite-nella-possibile-negligenza-imprudenza-o-imperizia-del-lavoratore/>

LA TUTELA PENALE DEL LAVORO: FRA CODICE E LEGGI SPECIALI

Cecilia Valbonesi (Avvocato del Foro di Firenze) su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.3/2019 commenta l'attuale "destrutturazione" dei paradigmi punitivi posti a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori. Muovendo dai rapporti fra gli artt. 437 e 451 del Codice penale l'articolo analizza il delicato tema dei rapporti strutturali fra le fattispecie del Codice penale e quelle delle leggi speciali, andando poi ad approfondire il ruolo delle fattispecie previste dagli artt. 589 e 590 c.p. Di seguito i primi passaggi dell'articolo. L'articolo completo è disponibile per gli abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. In quest'epoca di grave crisi sociale ed economica, dove la salvaguardia dei beni primari è sovente messa a rischio da scelte non curanti dei precetti legislativi, il diritto penale è chiamato ad intervenire ex post in contesti nei quali, una corretta applicazione delle tutele giuslavoristiche, avrebbe potuto limitare fortemente, se non scongiurare del tutto, l'inverarsi di rischi prevedibili. Le lacune applicative non inficiano, tuttavia, la centralità che il diritto penale del lavoro riveste nell'opera del legislatore e della giurisprudenza. Il primo, infatti, con il d.lgs. 81 del 2008 ha predisposto una serie di prescrizioni molto dettagliate, la cui inosservanza è sanzionata da fattispecie incriminatrice ad hoc. Come noto, il Testo Unico rappresenta una preziosa operazione di coordinamento e raccolta delle molte fonti in precedenza vigenti: l'eliminazione di ripetizioni e sovrapposizioni ha influito sull'organicità della disciplina e sul numero delle contravvenzioni, che oggi appare sicuramente più contenuto. La giurisprudenza, invece, si è resa protagonista, ormai da qualche tempo, di un'opera di riviviscenza delle fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) e di omissione colposa di cautele o difese contro disastri ed infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) le quali, rimaste in secondo piano per molti anni, costituiscono oggi un prezioso strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La loro ritrovata centralità nasce da una reinterpretazione conforme ai principi di un diritto penale moderno e costituzionalmente orientato che ne scongiura la disapplicazione a favore delle normative antinfortunistiche extracodicistiche, foriere di una tutela sempre più specifica e puntuale, ma spesso debole. Si delinea così un sistema di tutele articolato su tre diversi piani:

1. Il primo, che potremmo definire "di base", è collocato interamente nelle leggi speciali che dettano una disciplina a contenuto preventivo - cautelare corredata da sanzioni di natura contravvenzionali affiancate da illeciti amministrativi. La fonte principale risiede sicuramente nel d.lgs. n. 81 del 2008;

2. Il secondo livello di tutela, per così dire intermedio, è collocato all'interno del Codice penale e coincide con le disposizioni degli art. 437 e 451 c.p.;

3. Vi è poi una tutela finale, affidata, in caso di verifica dell'evento, agli art. 589 e 590 c.p. che richiamano implicitamente (con funzione di integrazione della tipicità colposa) ed esplicitamente (con funzione di circostanza aggravante o ai fini della procedibilità) il piano delle discipline preventivo-cautelari.

Il pari rango di cui godono oggi le norme dettate dal Codice e quelle contenute nelle leggi speciali pone un problema di regolamentazione dei reciproci rapporti, soprattutto in ragione dell'assenza di un criterio espresso. Questo vuoto di disciplina stimola un'ampia riflessione sul sistema della tutela penale del lavoro, concepito come una relazione fra fattispecie che si articola in tre diversi ordini di rapporti:

1. fra l'art. 437 c.p. e l'art. 451 c.p.

2. fra le norme del Codice penale (artt. 437 e 451 c.p.) e le fattispecie contravvenzionali del testo Unico n. 81 del 2008;

3. fra le fattispecie del 589 e 590 c.p. e gli artt. 437 e 451 c.p. da un lato e le norme contravvenzionali dall'altro.

Muovendo quindi dai rapporti fra gli artt. 437 e 451 del Codice penale ci inoltreremo nel delicato tema dei rapporti strutturali fra le fattispecie del Codice penale e quelle delle leggi speciali, andando poi ad approfondire il ruolo delle fattispecie previste dagli art. 589 e 590 c.p.

Riferimenti bibliografici: La tutela penale del lavoro: fra Codice e leggi speciali Cecilia Valbonesi

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/La-tutela-penale-del-lavoro-fra-Codice-e-leggi-speciali/a754c6b0-126e-40b2-9351-c36f29502df1/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_2_4_2019

IL RISPARMIO DI COSTI COSTITUISCE O NO UN "VANTAGGIO" PER L'ENTE?

Su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2019 Alessio Scarcella (magistrato, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione) analizza l'importante principio affermato dalla Cassazione sul tema dei rapporti tra tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e "sistema 231": sussiste la responsabilità da reato dell'Ente per l'infortunio occorso ad un lavoratore dipendente ove si accerti in concreto il conseguimento per l'Ente di un vantaggio economico indiretto, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti per la mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge. L'articolo completo è disponibile per gli abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Con una interessante sentenza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande interesse nella giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale non si è mai sopito il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, ossia l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali può ritenersi sussistere una responsabilità dell'Ente per le violazioni della normativa antinfortunistica che abbia provocato la morte o lesioni ad un lavoratore. La Cassazione, in particolare, ha disatteso la tesi difensiva della società secondo cui era inesistente l'interesse previsto dall'art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001 necessario ad addebitare la responsabilità da reato all'ente, in particolare ribadendo che l'accertamento in concreto delle modalità del fatto e la verifica della violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondeva ex ante ad un interesse della società ed aveva consentito alla stessa di conseguire un vantaggio. Si tratta di un principio di grande importanza, soprattutto perché pone il problema di valutare se anche un "minimo" risparmio di costi possa comunque determinare l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente, a fronte dell'infortunio verificatosi. Sovente, infatti, la linea difensiva dell'azienda è quella di sostenere che, proprio per l'irrisoria rilevanza del costo non sostenuto (si pensi, a titolo esemplificativo, ad un infortunio occorso al dipendente

per aver avuto a disposizione un d.p.i. non idoneo, quale un casco protettivo, il cui acquisto avrebbe comportato un impegno economico tale da non poter certo far ritenere astrattamente rilevante il risparmio del relativo costo), difetterebbe l'interesse (o ex post, il vantaggio) per l'ente derivante dalla commissione del reato. L'esegesi giurisprudenziale, tuttavia, come si vedrà nell'articolo, è orientata in senso totalmente difforme, pervenendo ad approdi assai rigorosi in materia.

Riferimenti bibliografici: Il risparmio di costi costituisce o no un "vantaggio" per l'Ente? Dalla Cassazione il via libera alla risposta affermativa Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

DEPOSITO TEMPORANEO E NOZIONE DI LUOGO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO

Per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente. Così la Cassazione penale nella sentenza n. 50129 del 07.11.2018

Il Fatto Il legale rappresentante di una società operante nel settore dell'edilizia viene condannato dal Tribunale, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, per avere effettuato attività di gestione di rifiuti non autorizzata, consistente nello stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla attività svolta dalla predetta società. Interposto ricorso per Cassazione, l'imputato si difende affermando che la fattispecie contestata si configura come un'attività di deposito temporaneo, penalmente irrilevante, dei residui delle opere di manutenzione eseguite dalla società.

Secondo la Cassazione La Suprema Corte rigetta il ricorso pronunciando il principio in massima. Nel caso in esame, infatti, non solo i rifiuti erano stati trasferiti dai luoghi di loro produzione al terreno ove la loro presenza è stata riscontrata dagli agenti operanti, in assenza di qualsivoglia dichiarato vincolo funzionale fra il luogo di deposito e quello di produzione (vincolo che deve essere dimostrato dalla parte privata), ma i medesimi erano stati lasciati presso il sito oltre il termine legislativamente previsto affinché si possa parlare di deposito temporaneo (divieto incondizionato di permanenza dei rifiuti nel sito di deposito per un periodo superiore all'anno ovvero al trimestre, nel caso in cui gli stessi superino il volume dei 30 mc).

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di S.Casarrubia

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E COSTITUZIONE A GIUDIZIO IN PROCEDIMENTI PENALI

In ordine alla legittimazione a costituirsi parte civile, le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili iure proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale. È quanto afferma la Cass. penale, Sez. III, nella sentenza n. 46699 del 15.10.2018. L'imputato è stata condannato, in sede di merito, per il reato di cui all'art. 256 del T.U. Amb., per avere, quale legale rappresentante di un'impresa autorizzata alla raccolta di rifiuti, depositato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non su un'area agricola, a contatto diretto con il terreno, senza vasche di raccolta delle acque meteoriche e senza idonei impianti di impermeabilizzazione. Di rilievo è la censura, volta a contestare la legittimazione dell'associazione ambientalista, che si era costituita parte civile chiedendo il risarcimento del danno. L'eccezione, tuttavia, è disattesa dalla Corte. Nel caso di specie, la legittimazione dell'associazione è stata ritenuta sussistente sia in base alle previsioni statutarie dell'ente (formalmente riconosciuto dai Ministeri dell'Ambiente e della Salute), sia in ragione dell'esistenza di sedi operative nel contesto territoriale dove si assumono commessi i fatti di causa, ciò a riprova di un legame non solo astratto con le violazioni ambientali contestate.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di S.Casarrubia

“GiroLeViteSpezzate”: da Ogliastro Cilento fino a Milano.

Cicloviaggio di 1000 Km perché 1000 sono i morti sul lavoro ogni anno.

<https://girolevitespezzate.jimdofree.com/>

#girolevitespezzate

ITALIA SICUREZZA

1000 km

Coorganizzazione di:

UILTEC

Con il contributo di:

FONDAZIONE AIFOS

Con la ebike di:

INFINITY

CICLOVIAGGIO di mille chilometri perché 1000 sono i morti sul lavoro ogni anno

START 28 aprile 2019

Per non dimenticare ... chi ha perso la vita sul posto di lavoro

Una iniziativa nata per promuovere salute e sicurezza sul lavoro e per non dimenticare chi ha perso la propria vita sul lavoro, 1000 persone ogni anno, solo in Italia. Numeri inaccettabili perché frutto di una cultura sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all'adozione di comportamenti e di stili di vita sani e sicuri.

Un cicloviaggio nelle città italiane, dove nell'ultimo anno si sono verificati infortuni mortali, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza, mettendo in evidenza il lato educativo di un tragico evento che non emerge mai dalle pagine dei giornali che raccontano la tragedia, facendo passare la morte di un lavoratore come una fatalità imprevedibile, destinata a dimenticarsi.

Save the date per il seminario informativo che si svolgerà in UIL, SALA MULTIMEDIALE, IL 17 APRILE DALLE 9,30 ALLE 13,00 sulla UNI ISO 45001

vedi il link della brochure realizzata da inail sull'argomento:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-news-brochure-uni-iso-45001.pdf>

Il giorno 09 MAGGIO 2019 abbiamo organizzato un Seminario Nazionale dal titolo: “STRATEGIE REGIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E RUOLO DEL SINDACATO”.

All'iniziativa, che si terrà a Roma presso la sede della UIL Nazionale, via Lucullo 6 (sala Bruno Buozzi) dalle ore 9:30 alle ore 13:00, saranno presenti anche esperti esterni che ci aiuteranno a conoscere meglio e dettagliatamente questa tematica: la dott.ssa Paolina Pepe, dirigente del MATTM - direzione generale per lo sviluppo sostenibile; la dott.ssa Cecilia Cellai, Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo; il dott. Gianni Bottalico dell'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) rapporti con gli enti territoriali. Riteniamo infatti che le “Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” rappresentino un terreno di confronto sul quale possiamo e dobbiamo giocare responsabilmente il nostro ruolo di Sindacato, in grado di acquisire nuove conoscenze e agire di conseguenza, a tutti i livelli. Vista l'importanza del Seminario, auspichiamo la massima partecipazione di tutti voi, e vi chiediamo di inviare i nominativi dei partecipanti all'indirizzo mail: ambiente@uil.it

IL 28 APRILE 2019, GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, segna anche il giorno della partenza di una ambiziosa e significativa iniziativa di un professionista della sicurezza che percorrerà 1000 km in bicicletta tra alcune delle città italiane dove nel trascorso 2018 si sono verificati infortuni mortali sul lavoro, concludendo il viaggio a MILANO il 17 maggio 2019.

Fonte *UILTEC* <https://girolevitespezzate.jimdofree.com/>



Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

Vi segnalo in allegato il **TESTO DI UNA AUDIZIONE ALLA IX COMMISSIONE PARLAMENTARE DELL'ISTITUTO B. RAMAZZINI IN CUI SI AVVERTE IL GOVERNO CIRCA LE CAUTELE CHE OCCORREREBBE TENERE IN MERITO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5G.**

Fondato nel 1979, l'Istituto B. Ramazzini srl è la **più antica società privata in Italia nel settore della Medicina del lavoro** ed opera ancora oggi ai massimi livelli dopo oltre 35 anni di attività, fornendo i propri servizi a centinaia di aziende su tutto il territorio nazionale. <https://www.istitutoramazzeni.com/> Un recente articolo apparso sul sito Puntosicuro propone una riflessione sulla corretta percezione del rischio e pericolo derivante dall'utilizzo dei telefoni mobili secondo una preziosa analisi di dettaglio tecnico-giuridico effettuata *Fonte: Donato*

Eramo <https://www.linkedin.com/in/donato-eramo-85213347/?originalSubdomain=it>

Articolo tratto da : <https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-campi-elettromagnetici-C-39/decreto-81-telefoni-mobili-pericolosi-o-rischiosi-AR-18831/>

DECRETO 81: TELEFONI MOBILI, PERICOLOSI O RISCHIOSI?

Autore: Donato Eramo Categoria: Rischi campi elettromagnetici

I telefoni cellulari che usiamo normalmente nei “luoghi di lavoro” e nei “luoghi di vita” sono pericolosi o rischiosi? Una valutazione e alcune perplessità.

In premessa è opportuno fare riferimento all'art. 2 “Definizioni” del Decreto Legge 81 che ha ritenuto necessario dare una definizione a: “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Domandare pertanto oggi se i *telefoni mobili* che usiamo normalmente nei “*luoghi di lavoro*” e nei “*luoghi di vita*”, siano *pericolosi* o *rischiosi* potrebbe destare a prima vista molte perplessità o sembrare un inutile esercizio. Invece nei “*luoghi di lavoro*” i **Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione** ed i **Medici Competenti** devono affrontare questo tema dei *telefoni mobili* perché di frequente sono “consultati” dai Datori di Lavoro e da **Dirigenti** (non si sa se definirli più illuminati, attenti o più sensibili a queste particolari tematiche) per fare proprio una valutazione del rischio di esposizione a questo particolare *fattore* legato all'uso del *telefono mobile* per elaborare eventuali procedure o regolamenti riguardanti il suo uso. Questo perché sia nei “*luoghi di lavoro*” che nei “*luoghi di vita*” vediamo lavoratori, adolescenti, adulti e anziani usare continuamente *Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, You Tube, Google Plus e altri Social Media* durante i normali momenti di lavoro o di vita. Sappiamo come i *telefoni mobili* abbiano trasformato il nostro mondo della comunicazione in modo profondo e recenti ricerche nel campo della psicosociologia hanno mostrato come vi possa essere una certa “*dipendenza*” dal *telefono mobile* che può invece creare potenziali **danni alla salute, soprattutto degli adolescenti, in modi davvero insospettabili**. Molti ricercatori hanno misurato addirittura le trasformazioni chimiche e fisiche della mente fino al punto di stabilire che si può essere “*drogati*” da immagini e suoni, intendendo per questo come qualcosa che possa occupare in modo parziale o totale la mente impedendo di pensare ad altro o costituendo un indispensabile bisogno. Si è costatato che questo nuovo tipo di “*droga*” anche se si tratta solo di un *telefono mobile*, produce significativi **cambiamenti di quella zona del cervello che interessa la regione preposta al “controllo dell'attenzione, al controllo esecutivo e all'elaborazione delle emozioni”**. Gli stessi studi dicono che avvengono mutamenti anche fisici nel sistema di regolazione della “*dopamina*” che è un mediatore chimico che viene secreto per permetterci di sentire il piacere e l'appagamento. I ricercatori hanno notato anche una diminuzione **di recettori della dopamina** in persone con *dipendenza da internet e da telefoni mobili*. Questo spiegherebbe perché alcuni adolescenti hanno bisogno di incrementare certe attività, come ricevere sempre nuove notifiche, per sentirsi in un certo senso soddisfatti o addirittura quasi più felici. Allo stesso modo, questo meccanismo mentale funziona al contrario e le mancate notifiche o l'impossibilità di accedere al proprio *telefono mobile* possono generare una certa ansia, depressione e sviare l'attenzione.

Sono molteplici anche le discussioni a proposito dell'esposizione a campi elettromagnetici dovuti all'uso del *telefono mobile*. Alcuni ricercatori hanno scoperto che le persone che usano normalmente il **cellulare** anche solo per mezz'ora al giorno, ogni giorno e per dieci anni, possono raddoppiare il rischio di sviluppare un cancro al cervello. Se ciò non bastasse a garantire una certa

cautela nell'uso del *telefono mobile*, alcuni studi riportano che le persone che hanno iniziato a usare il *telefono mobile* sin da ragazzini sono da quattro a cinque volte più soggette al rischio di sviluppare la malattia. Bisogna **prendere pertanto tutte le possibili precauzioni** accettando consapevolmente, o addirittura obbligare, di usare innanzitutto gli auricolari, gli altoparlanti, o seguendo le raccomandazioni relative alla distanza dal cervello e dal cuore indicate dal produttore.

Da rilevare che spesso si associa l'artrite o il mal di schiena alle persone anziane o a vecchi infortuni sportivi, invece si sta registrato un aumento dei dolori alla schiena e alla colonna vertebrale associati alla "postura" utilizzata per scrivere messaggi. E' noto il termine "**pollice del messaggero**" (un nuovo termine coniato per descrivere l'indolenzimento delle dita e del polso per il troppo messaggiare) ed è noto che questo disturbo è in aumento, e lo stesso vale per il "**gomito da telefono mobile**" (sindrome del tunnel carpale cubitale che è il secondo problema più comune da compressione di un nervo). Si tratta di veri e propri malanni fisici che possono essere aggravati proprio dalla dipendenza da *telefono mobile*. Conosciamo l'importanza del sonno per il corpo umano e i ragazzi in crescita beneficiano più di tutti di una buona notte di sonno. Le ricerche raccomandano agli adolescenti fra **le otto e le dieci ore di sonno** per notte, ma solo il **15%** dei ragazzi soddisfa tale requisito. **La tecnologia e i telefoni mobili sono i primi responsabili di questa mancanza di sonno.** E' accertato che gli schermi luminescenti interrompono il bioritmo naturale, causando **insonnia e sonno agitato**. I *telefoni mobili* sono responsabili dell'interruzione del sonno anche a causa della connessione continua e della messaggistica che prosegue a ogni ora della notte. È difficile per un adolescente farsi un bel sonno ristoratore se si sveglia ogni due o tre ore per leggere i messaggi. Come tutte le forme di dipendenza, **la consapevolezza di questo rischio e dei potenziali danni è il primo passo per risolvere il problema.** La dipendenza da cellulare va ben oltre la quantità di dati che un adolescente consuma, perché ha il potere di minacciare il futuro della sua salute. Il *telefono mobile* è stato una vera rivoluzione, diventato alla portata di tutti, indipendentemente dall'età o dallo status socio-economico, insieme allo sviluppo di crescenti ed innumerevoli servizi e caratteristiche tecniche che però ha implicato delle riflessioni relative alle principali *funzioni sociali e psicologiche che il telefono mobile* assolve per ciascuno di noi. Il *telefono mobile* all'inizio è stato uno strumento alla portata di pochi, il cui possesso assolveva soprattutto la funzione di rendere costantemente rintracciabili, in tempo reale, un numero privilegiato di utenti "socialmente impegnati ed importanti"; ben presto invece il *telefono mobile* ha cominciato a rispondere e alimentare i bisogni comuni e il bisogno individuale di essere vicini, soprattutto ai membri della famiglia, agli amici, trasformando profondamente i bisogni individuali e le possibilità delle relazioni quotidiane, favorendo la possibilità di aumentare le occasioni di contatti personali. Così, di pari passo alla moltiplicazione dei servizi e delle funzioni tecniche, il *telefono mobile* ha trasformato anche le sue funzioni per soddisfare sempre più i bisogni sociali e psicologici, collettivi ed individuali, tanto che è ormai uno strumento che ci accompagna in ogni momento della giornata, ci aiuta ad organizzare ed a gestire la vita ed il lavoro (con le agende, le sveglie, le rubriche, l'orologio), i momenti di svago (con i giochi, le fotocamere, le videocamere) e rappresenta anche uno strumento che riveste importanti funzioni psicologiche relative sia alla sfera individuale che a quella relazionale. Però rispetto alle informazioni che forniscono gli stessi Costruttori di *telefoni mobili* e le Istituzioni nazionali ed internazionali, c'è da mettere in evidenza che questi non si sono definitivamente espressi sulla "pericolosità" del *telefono mobile* in relazione a quello che viene richiesto dalla normativa in vigore, come il Decreto Legge 81, e ancora oggi si può leggere, da una attenta lettura dei normali "*Manuali d'uso e manutenzione*", che i *telefoni mobili* non sono "pericolosi", nel senso che rispetto al rischio di esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) prodotti durante l'uso, questo *fattore* non ha la potenzialità di produrre danni alle persone.

Ce da chiedersi a questo punto, rispetto al tema in oggetto e alle argomentazioni fino ad ora sviluppate, perché allora nel Sito del Ministero della Salute alla voce "**Telefoni cellulari e salute**" (anche se il parere risale al 19 marzo 2013) la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità ha il parere "a deporre contro l'ipotesi che l'uso dei telefoni cellulari comporti un incremento del rischio di tumori intracranici", nel momento in cui, anche se i *telefoni mobili* vengono ancora dichiarati rispondenti ai requisiti di sicurezza basati sulle conoscenze scientifiche più aggiornate e definiti da organizzazioni internazionali di esperti riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per contro una nota sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro di Brescia (12 ottobre 2012, n. 17438.12) ha dato una risposta in merito alla richiamata definizione di "pericolo" e di "rischio" del Decreto Legge 81.

Il cellulare può causare malattie professionali?

Da un commento apparso di recente su Puntosicuro, in pratica, secondo l'accennato giudizio della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della *malattia professionale*, anche in un settore poco conosciuto quale è quello di esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) emessi dai telefoni mobili, non è necessaria una "*ragionevole certezza*", bensì è sufficiente un "*elevato grado di*

probabilità” Con la sentenza, la Cassazione Civile si è pronunciata sul rapporto di concausalità tra un “*intenso*” uso del cellulare aziendale e le patologie tumorali, affermandone la sussistenza. E’ noto però che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INAIL avverso la sentenza (n. 614 del 2009) con cui la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accolto il ricorso del lavoratore di una multinazionale che aveva convenuto in giudizio l’Istituto assicuratore per ottenere le prestazioni di legge in riferimento ad una grave e complessa patologia cerebrale di origine professionale. L’Istituto assicuratore era stato condannato in appello a corrispondere al richiedente la rendita per malattia professionale prevista per l’invalidità all’80% e tale decisione è stata ora confermata dalla Cassazione. In particolare, il lavoratore aveva contratto un tumore al nervo trigemino a causa dell’“*intenso*” uso quotidiano che era tenuto a fare del telefono mobile. Per dodici anni infatti (dal 1991 al 2003) ne aveva fatto uso per 5-6 ore al giorno, contraendo, come fatto cenno, una grave patologia tumorale all’orecchio sinistro perché teneva il **telefono** proprio all’orecchio sinistro in quanto con la mano destra rispondeva al telefono fisso collocato sulla scrivania o prendeva note e appunti. Come si legge nella sentenza della Cassazione, *“le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all’uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell’attività lavorativa, sia all’effettiva insorgenza di un “neurinoma del Ganglio di Gasser” (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica, praticate*”. Ripercorrendo la vicenda processuale, originariamente il rifiuto dell’INAIL era stato motivato dalla pretesa *“inesistenza di studi scientifici attendibili in ordine alla nocività delle **onde elettromagnetiche**”*: inesistenza che è stata poi smentita invece dalla Corte d’Appello. Il CTU nominato in grado d’appello ha infatti individuato il nesso, *quanto meno concausale*, tra l’utilizzo dei telefoni e la patologia sulla base di numerosi studi scientifici riassunti in una tabella ed effettuati per lo più dal 2005 al 2009 (per l’analisi dei quali si rinvia alla sentenza integrale): *“in tre, effettuati dall’Hardell group, era stato evidenziato un aumento significativo del rischio relativo di neurinoma (intendendosi per rischio relativo la misura di associazione fra l’esposizione ad un particolare fattore di rischio e l’insorgenza di una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti [numeratore] e nei non esposti [denominatore])*”. La Cassazione sottolinea che *“l’analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era documentato dopo un’esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari”* e che *“doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall’assicurato, configurante probabilità qualificata”*. La sentenza richiama a questo punto l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un **rilevante grado di probabilità**.”* In tal senso, *“il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia*”. Pertanto nel caso in specie deve *“quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa”*. Per gli “addetti ai lavoro” la “Probabilità “ (nel momento in cui gli aggettivi come “protratto”, “intenso” o “prolungato” non misurano oggettivamente il “rischio”) è contenuta nella nota formula R (Rischio) = P (Probabilità) x D (Danno), dove il “Rischio” è il rapporto tra la “Probabilità” di accadimento dell’evento ed il “Danno” conseguente. La “Probabilità”, intesa come frequenza di accadimento, è misurata in eventi per unità di tempo (può accadere una volta al giorno, a settimana, all’anno e così via), mentre l’entità del “Danno D” è misurata in termini di conseguenza per l’evento (per esempio un infortunio, una malattia professionale, un infortunio mortale e così via). Invece, il “Rischio” di esposizione a Campi Elettromagnetici (**CEM**) generati dai *telefonini mobili* è stato sempre ritenuto basso e molte volte non classificabile dalla letteratura scientifica (vedi come già fatto cenno la dichiarazione di una istituzione come il Ministero della Salute: *“Ad oggi, secondo l’OMS, non è stato dimostrato alcun effetto sanitario avverso causato dall’uso dei telefoni cellulari, ma ulteriori ricerche sono in corso per colmare residue lacune nelle conoscenze”*). Invece, il caso della Corte di Cassazione di Brescia, sta ponendo, ancora oggi, il problema di una certa valutazione obiettiva del rischio “ Stress Lavoro-Correlato” da parte dei *Responsabili del Servizio di Prevenzione e*

Protezione e dei Medici Competenti, nel momento in cui “basso” o “non classificabile” non esprimono una precisa unità di misura e come è stato già fatto cenno, è comune invece riscontrare all’interno delle aziende che molti lavoratori utilizzano ormai i *telefoni mobili* aziendali per esigenze legate proprio al particolare lavoro da svolgere, in modo “intenso” e “prolungato” per esigenze appunto di lavoro, oltre che all’eventuale utilizzo personale dello stesso telefono, messo a disposizione. Si è cercato pertanto di capire e fare riferimento sia al TLV (Threshold Limit Value - Valore Limite di Soglia) americano sia al VLE (Valore Limite di Esposizione) italiano, nel momento in cui la tecnicità della definizione del TLV americano indica la concentrazione dell’agente chimico o fisico, al di sotto della quale gli “Igienisti Industriali americani” ritengono che “la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per tutta la vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute”. Da rilevare inoltre che i TLV americani non rappresentano il confine oltre il quale si manifesta materialmente un danno alla salute, così come non rappresentano una soglia universalmente valida per ogni individuo. I TLV devono essere pertanto utilizzati come “indice di raccomandazione” per la prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro e di vita, in quanto esistono numerose possibili motivazioni per un aumento della “susceptibilità” individuale ad una o più sostanze chimiche, inclusi ad esempio l’età, il sesso, l’etnia, i fattori genetici (predisposizione), gli stili di vita, le abitudini personali, l’alimentazione, le cure mediche o le preesistenti condizioni di disturbo della salute. La “susceptibilità” può dipendere anche dall’attività che il soggetto compie (lavoro pesante o leggero), o del tipo di rischio (basso, medio, alto), o dell’età, o di esercizio o se il lavoro viene svolto a temperature troppo calde o fredde. La Documentazione per “ogni” TLV adottato deve essere quindi studiata attentamente ricordando che altri fattori possono modificare la risposta biologica.

Scorrendo infine la sentenza della Corte di Cassazione si legge: “*Il M. aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia.; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all’uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell’attività lavorativa, sia all’effettiva insorgenza di un “neurinoma...”.....; sulla ricorrenza di tali elementi fattuali, come evidenziato nella sentenza impugnata, non erano state svolte contestazioni in sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame sul nesso causale tra l’uso dei telefoni e l’insorgenza della patologia*”.

In conclusione, c’è da rilevare a questo punto che dalla sentenza della Corte di Cassazione emergono due dati importanti e significativi circa l’uso del telefono mobile da parte del lavoratore: il primo, l’“intenso tempo di esposizione giornaliero” (5-6 ore al giorno), il secondo il “prolungato e protratto uso” (12 anni). Stesse considerazioni si possono fare per l’uso del telefono mobile nei “Luoghi di vita” in termini di impegno “intenso” e “prolungato” intervenendo sulla “dipendenza” da *telefono mobile*, perché prevenire è importante quanto curare. Il rapporto con il *telefono mobile* è in definitiva potenzialmente rischioso per tutti, perché spesso solo parzialmente controllabile, dal momento che si possono gestire soprattutto le chiamate effettuate e meno quelle ricevute.

È per questo che la prevenzione di questa forma di “dipendenza” è importante quanto l’intervento su di essa nella sua forma più acuta. Esiste infatti la possibilità che, in un periodo particolarmente difficile della vita il telefonino diventi un oggetto su cui canalizzare uno stato di disagio (affettivo, relazionale, ecc.). E’ importante quindi allenarsi ad un rapporto equilibrato con il *telefono mobile*, limitato nel tempo e capace di autocontrollarsi, concedendosi talvolta qualche pausa dalla sua presenza rassicurante. **Da rilevare infine che chi scrive, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove si trovasse in un caso analogo di valutazione di rischio di specie analizzato nel dettaglio tecnico-giuridico la valutazione della Corte di Cassazione non potrà che non tenere conto di “informare” correttamente il Datore di Lavoro ed i Dirigenti di ritenere la lavorazione con uso di telefono mobile “pericolosa”** ove ricorrano una combinazione di un impiego “intenso” e “prolungato” e “rischiosa” per la salute del lavoratore nel momento in cui i tempi di esposizione (ore al giorno) ed il prolungamento dello stesso (anni di esposizione) giustificano la *Sorveglianza Sanitari* e pertanto una visita medica del Medico Competente per la valutazione finale circa una eventuale periodicità della stessa e per una idoneità o non idoneità al lavoro del lavoratore rispetto alla lavorazione industriale svolta, e, ove già ne ricorrano gli estremi di danno, la denuncia di “sospetta” *malattia professionale* all’INAIL.

BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute